

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno venerdì 02 **del mese di** agosto
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO INNOVATIVO 'STAFFETTA GENERAZIONALE' E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'INPS - L.R. 17/2005 E DD DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 807/2012

Cod.documento GPG/2013/1231

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1231

----- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge Regionale n. 17 del 1° agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- l’articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2, che istituisce il Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione, già Fondo per l’Occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni;
- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 12319, 12320 e 12321 del 19 dicembre 2009 che impegnano a favore dell’INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari a euro 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;
- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, mediante i quali sono state ripartite fra le Regioni e le Province autonome le citate risorse pari ad euro 79.685.961,61, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili, vale a dire incentivi ai lavoratori per il reinserimento nel mercato del lavoro e bonus assunzionali alle imprese, e le modalità di pagamento;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 807 del 19 ottobre 2012 di integrazione dei predetti decreti al fine dell’inserimento della “cd. Staffetta Generazionale”, quale ulteriore tipologia di intervento accanto a quelle già individuate con i Decreti Direttoriali sopra menzionati;
- le “Linee guida per l’attuazione degli interventi previsti dal D.D. 807 del 19/10/2012 (cd. Staffetta Generazionale)” emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro in data 15/04/2013, di seguito denominate Linee Guida, le quali definiscono: gli standard minimi e le regole procedurali di attuazione di tale tipologia di intervento nelle Regioni o Province Autonome, il ruolo dell’INPS, nonché il ruolo di assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. alla realizzazione delle attività connesse alla definizione ed implementazione, monitoraggio e rendicontazione

dell'intervento di cui al presente provvedimento, nell'ambito dell'Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012-2014;

Premesso che:

- la riforma delle pensioni ha determinato e determinerà un significativo aumento dei tassi di partecipazione all'attività lavorativa dei lavoratori anziani e un prolungamento della permanenza delle persone sul mercato del lavoro;
- la congiuntura economica negativa ha inciso ed incide negativamente sulle dinamiche occupazionali, soprattutto a discapito delle già compromesse condizioni dei giovani in cerca di lavoro;
- il fenomeno della disoccupazione giovanile ha assunto connotati di emergenza anche nel territorio emiliano-romagnolo;

Considerato che con il sopra citato Decreto Direttoriale n. 807/2012 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto che le risorse assegnate alle Regioni nell'ambito del progetto di Italia Lavoro S.p.A. "Azione di sistema Welfare to work per le politiche di reimpiego 2012-2014", possono essere utilizzate per sostenere un innovativo meccanismo di staffetta generazionale, che contemperi le esigenze occupazionali dei lavoratori giovani e anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale, e che, in particolare, tali risorse possono essere utilizzate sotto forma di integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio del lavoratore maturo che accetti volontariamente un contratto part-time a fronte dell'assunzione, da parte della medesima azienda, di giovani con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, conseguendo un saldo occupazionale aziendale positivo;

Considerata altresì la necessità di intervenire con soluzioni innovative finalizzate a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e a dotare le aziende di competenze utili al rilancio delle competitività e che, al contempo, possano conciliarsi con il prolungamento della permanenza al lavoro dei lavoratori anziani, derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile;

Ritenuto, pertanto, di concorrere al contenimento del rischio di conflitto fra la necessità di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e quella di prolungare la vita attiva con adeguate formule di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o di active ageing, promuovendo la realizzazione di azioni aventi le seguenti finalità:

- creare nuovi posti di lavoro per i giovani attraverso l'inserimento in azienda, con contratto a tempo indeterminato, anche nella tipologia dell'apprendistato;
- mantenere l'occupazione dei lavoratori maturi che si trovano nella necessità di continuare a prestare la propria attività lavorativa per raggiungere i requisiti pensionistici;
- consentire ai lavoratori maturi la flessibilità o la riduzione dell'orario di lavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in prossimità del raggiungimento della pensione;

Ritenuto, inoltre, che tali interventi potranno, altresì, favorire la valorizzazione del patrimonio di competenze ed esperienze dei lavoratori maturi a favore dell'inserimento dei giovani neoassunti;

Vista la lettera prot. 29/0000947/P del 21/02/2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio legislativo, ha precisato che l'intervento denominato "staffetta generazionale" di cui al Decreto Direttoriale n. 807 del 19/10/2012 non è considerabile come aiuto alle imprese ma come aiuto alle persone e che, pertanto, non si pone in contrasto con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, conservata agli atti del Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro;

Vista altresì, la lettera del Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro PG.2013.176897 del 15/07/2013, con la quale si comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'intenzione di utilizzare le risorse, pari a Euro 3.000.000,00 di cui ai Decreti Direttoriali n. 130/2009 e n. 481/2012 sopra richiamati, integralmente per il finanziamento della tipologia di intervento di cui al Decreto Direttoriale 807/2012;

Ritenuto, altresì, necessario definire, nel rispetto dei Decreti Direttoriali n. 130/2009, n. 481/2012 e 807/2012 e delle Linee Guida del 15/4/2013 sopra citati, definire con la presente deliberazione le disposizioni per l'attuazione in via sperimentale dell'intervento innovativo denominato "Staffetta generazionale", così come previsto dallo Decreto Direttoriale n. 807/2012 stesso,

Preso atto che i sopra richiamati Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro:

- n. 130/2009 e n. 481/2012 individuano in 3.000.000 di Euro le risorse finanziarie destinate per la realizzazione dell'iniziativa in Emilia-Romagna;
- n. 807/2012 all'art. 3 dispone che ai fini dell'erogazione delle risorse di cui sopra per la Staffetta generazionale le Regioni attivano intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria, prevedendo altresì al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie;

Preso atto, altresì, che le Linee Guida del 15/4/2013 più volte citate prevedono che le Regioni possono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il diretto trasferimento all'INPS delle suddette risorse, a condizione che tale opzione sia espressamente prevista nell'intesa tra Regione e INPS sopra richiamata;

Valutato che, in ragione del carattere innovativo e sperimentale dell'intervento denominato "staffetta generazionale", la gestione debba essere svolta dalla Regione al fine di assicurare uniformi modalità di realizzazione dei progetti su tutto il territorio regionale;

Ritenuto, quindi, opportuno:

1. approvare:

- le “Disposizioni regionali per l’attuazione dell’intervento innovativo denominato ‘Staffetta generazionale’.” di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale attività innovativa da realizzarsi in via sperimentale,
 - lo schema di “Convenzione operativa tra Regione Emilia-Romagna e INPS in attuazione dell’intervento previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 26/11/2012 denominato ‘Staffetta generazionale’ “, di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. destinare per l’attuazione dell’intervento di cui alla prima linea del punto 1. che precede, Euro 3.000.000,00,
 3. dare atto che le risorse finanziarie di cui al punto 2. saranno trasferite all’INPS direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto nelle premesse dello schema di Convenzione di cui alla seconda linea del precedente punto 1.;
 4. autorizzare il Responsabile del Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro a:
 - sottoscrivere con l’INPS regionale la Convenzione di cui alla seconda linea del precedente punto 1), apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
 - approvare con proprie determinazioni, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, gli elenchi definitivi dei lavoratori ammessi all’iniziativa di cui alle presenti disposizioni, previa istruttoria effettuata dal Servizio Lavoro;
 5. stabilire che il Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro relazioni sullo stato di avanzamento dell’iniziativa e sugli esiti conseguiti, alla Commissione regionale tripartita, di cui all’art. 51 della L.R. n. 12 del 30/06/2012;

Viste le Leggi Regionali:

- L.R. n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Richiamato quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificato con deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Acquisito il parere della Commissione Regionale tripartita attraverso la procedura scritta, aperta il 12 luglio 2013 e conclusa in data 19 luglio 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare:
 - le “Disposizioni regionali per l’attuazione dell’intervento innovativo denominato ‘Staffetta generazionale’.” di cui all’Allegato 1. parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale attività innovativa da realizzarsi in via sperimentale,
 - lo schema di “Convenzione operativa tra Regione Emilia-Romagna e INPS in attuazione dell’intervento previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 26/11/2012 denominato ‘Staffetta generazionale’.”, di cui all’Allegato 2. parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. destinare per l’attuazione dell’intervento di cui alla prima linea del punto 1. che precede, Euro 3.000.000,00,
3. dare atto che le risorse finanziarie di cui al precedente punto 2. saranno trasferite all’INPS direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto nelle premesse dello schema di Convenzione di cui alla seconda linea del precedente punto 1.;
4. autorizzare il Responsabile del Servizio Lavoro della Direzione Generale, Cultura, Formazione e Lavoro a:

- sottoscrivere con l'INPS regionale la Convenzione di cui alla seconda linea del precedente punto 1), apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
 - approvare con proprie determinazioni, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, gli elenchi definitivi dei lavoratori ammessi all'iniziativa di cui alle presenti disposizioni, previa istruttoria effettuata dal Servizio Lavoro;
6. stabilire che il Servizio Lavoro relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e sugli esiti conseguiti, alla Commissione regionale tripartita di cui all'art. 51 della L.R. n. 12 del 30/06/2012;
 5. Pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (BURERT) e sul sito web tematico Formazione e Lavoro (<http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it>).

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO INNOVATIVO DENOMINATO "STAFFETTA GENERAZIONALE".

1. Finalità

L'intervento ha la finalità di sostenere, con una formula unica, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, attraverso un innovativo meccanismo di *staffetta generazionale*, finalizzato a favorire anche il sistema delle imprese nei processi di ricambio generazionale.

La recente riforma delle pensioni, volta a neutralizzare l'effetto dell'invecchiamento della popolazione sulle finanze pubbliche, ha determinato e determinerà un significativo aumento dei tassi di partecipazione all'attività lavorativa dei lavoratori maturi e un prolungamento della permanenza delle persone sul mercato del lavoro.

D'altro canto, i giovani sono stati tra le categorie che maggiormente hanno pagato gli effetti dell'attuale crisi economica e il fenomeno della disoccupazione giovanile ha assunto connotati di emergenza.

Pertanto, nell'intento di concorrere al contenimento del rischio di conflitto fra la necessità di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e quella di prolungare la vita attiva con adeguate formule di *conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o di active ageing*, vengono realizzate azioni per:

- creare nuovi posti di lavoro per i giovani attraverso l'inserimento in azienda, con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato;
- consentire ai lavoratori maturi di valorizzare il patrimonio di competenze ed esperienze a favore dell'inserimento dei giovani neoassunti;
- consentire ai lavoratori maturi la riduzione dell'orario di lavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in prossimità del raggiungimento della pensione;
- mantenere l'occupazione dei lavoratori maturi che si trovano nella necessità di continuare a prestare la propria attività lavorativa per raggiungere i requisiti pensionistici;
- favorire interventi per supportare le imprese nell'*age management*.

2. Beneficiari e destinatari finali dell'iniziativa

Sono beneficiari dell'iniziativa:

- Lavoratori maturi: soggetti di età superiore a 55 anni di età e che raggiungano il diritto alla pensione in un arco di tempo da 12 a 24 mesi, occupati con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

- Lavoratori giovani: soggetti inoccupati o disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000 e ss.mm. di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti.

Caratteristiche dei datori di lavoro:

- Datori di lavoro privati che siano in regola con l'applicazione dei CCNL, della normativa in materia di contribuzione ed assicurazione obbligatoria, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili.

3. Descrizione dell'intervento

Vengono promossi e realizzati interventi di inserimento lavorativo di giovani, con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche di apprendistato, inoccupati o disoccupati di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti, combinati con il mantenimento, nella stessa azienda, di lavoratori con più di 55 anni e che raggiungano il diritto alla pensione in un arco di tempo da 12 a 24 mesi, che richiedono a titolo volontario la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a contratto a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50% (orizzontale o verticale) dell'orario contrattuale di lavoro.

L'intervento prevede che:

- il lavoratore maturo, a fronte del riconoscimento di un incentivo pubblico a titolo di contribuzione volontaria, chiede al datore di lavoro la trasformazione a tempo parziale del proprio contratto di lavoro fino alla data del pensionamento;
- l'impresa assume un giovane inoccupato o disoccupato di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti, con un contratto a tempo pieno indeterminato, anche di apprendistato.

Al fine di verificare la volontarietà del lavoratore maturo a ridurre il proprio orario di lavoro e richiedere l'accesso all'iniziativa sarà necessario la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale con le rappresentanze sindacali o sottoscritto in sede istituzionale presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente quali soggetti terzi attestanti la volontarietà del lavoratore.

L'interrelazione tra l'assunzione del giovane e la riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore maturo comporta un saldo occupazionale positivo, che dovrà essere garantito per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva al lavoratore maturo o fino alla data di fine periodo formativo in caso di assunzione in apprendistato. In ogni caso non potrà, comunque, successivamente al pensionamento del lavoratore maturo, realizzarsi un saldo occupazionale negativo.

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 12 della Legge 92 del 28 giugno 2012 (cd. Legge Fornero) il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore maturo e quelle relative al giovane assunto, comprensive delle eventuali ore dedicate alle attività formative.

Al lavoratore maturo dovrà essere riconosciuto un numero di mensilità di integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mesi.

L'imponibile previdenziale massimo dell'anno 2012 per accedere all'iniziativa da parte del lavoratore maturo (parte C punto 4 del CUD 2013), è di € 70.000,00.

L'integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio del lavoratore maturo che richiede il contratto a tempo parziale viene versata dall'INPS su autorizzazione della Regione con le modalità specificate al seguente paragrafo 6.

4. Risorse disponibili

Le risorse per l'attivazione del presente intervento ammontano a 3.000.000,00 di Euro e trovano copertura nell'assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore della Regione Emilia-Romagna, effettuata con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n.481 del 25 giugno 2012.

Le risorse disponibili vengono utilizzate esclusivamente per l'integrazione contributiva a favore dei lavoratori maturi che aderiscono all'iniziativa descritta al paragrafo 3., richiedendo volontariamente la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ed è riconosciuta solo a fronte della verifica, da parte dell'INPS, del raggiungimento certo dei requisiti pensionistici senza alcuna penalizzazione sia con riguardo al diritto sia riguardo alla misura dell'assegno di pensione spettante, che dovrà essere pari a quello che sarebbe spettato in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa a tempo pieno da parte del lavoratore nell'arco di tempo massimo di 24 mesi.

Le risorse disponibili devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2014, salvo proroghe da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

5. Modalità di presentazione delle domande di adesione all'iniziativa da parte di datore di lavoro e lavoratore

Tutti i datori di lavoro privati che nelle sedi operative in Emilia-Romagna abbiano nel proprio organico lavoratori maturi in possesso dei requisiti indicati al punto 1. , che si siano dichiarati interessati a proseguire l'attività lavorativa a part-time, possono presentare apposita domanda di adesione all'iniziativa di cui alle presenti Disposizioni. Il possesso dei requisiti deve sussistere alla data di compilazione della domanda.

Le domande dovranno contenere:

- i dati identificativi del datore di lavoro richiedente,
- i dati anagrafici del/i lavoratore/i maturo/i che volontariamente ha/hanno aderito alla presente iniziativa,
- l'importo dei versamenti contributivi volontari per ogni lavoratore maturo (valore indicativo stimato dall'azienda),

- Verbale sottoscritto con i soggetti terzi attestante la volontarietà del lavoratore maturo.
- dichiarazione dell'impegno:
 - a trasformare in part time il contratto di uno o più lavoratori maturi, che lo abbiano richiesto volontariamente,
 - a connettere l'assunzione di uno o più giovani con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche di apprendistato,
 - a garantire il saldo occupazionale positivo per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva volontaria al lavoratore maturo, o in caso di assunzione in apprendistato, fino al termine del periodo formativo;
 - qualora, durante il periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva volontaria al lavoratore maturo, il rapporto di lavoro del giovane si interrompesse per dimissioni o per giusta causa, l'impegno ad assumere, entro 30 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro, un altro giovane con le stesse modalità previste dalle presenti disposizioni.

Alla domanda di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- richiesta di adesione volontaria all'iniziativa sottoscritta dal lavoratore maturo, contenente i dati anagrafici del lavoratore e con allegato:
 - l'Estratto Conto Certificativo che il lavoratore avrà richiesto all'INPS in autonomia o tramite un patronato o la stessa azienda, indicante la data prevista di pensionamento.
 - fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido del lavoratore stesso.
- Verbale di accordo ex art. 411 cpc di riduzione dell'orario di lavoro, sottoscritto nelle sedi conciliative dal datore di lavoro e dal lavoratore interessato a conferma della richiesta di adesione volontaria all'iniziativa da parte del lavoratore stesso e della data prevista di cessazione del rapporto di lavoro. L'accordo deve contenere l'impegno del datore di lavoro a:
 - ripristinare l'orario di lavoro a full-time, nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche o venga respinta o revocata l'istanza di accesso alla presente iniziativa,
 - non assegnare al lavoratore maturo che volontariamente accede al part-time mansioni inferiori a quelle ricoperte all'atto della riduzione dell'orario di lavoro;

La riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore maturo non potrà essere superiore al 50%, orizzontale o verticale.

La domanda di adesione deve essere redatta su apposita modulistica predisposta dal Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e

Lavoro, comprensiva dell'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del D.lgs. 195/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che sarà scaricabile dal sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/>, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e corredate da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido, ed in regola con le norme in materia di imposta di bollo vigente alla presentazione della domanda stessa.

Le domande dovranno pervenire, al Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna – 7° piano, utilizzando le seguenti modalità:

- Spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate (fa fede la data di spedizione);
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it. (in questo caso la domanda deve essere firmata digitalmente ed inviata da un indirizzo di PEC);

Le domande dovranno essere spedite dalla data di pubblicazione delle presenti Disposizioni sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (BURERT) e fino al 30 giugno 2014, pena la loro non ricevibilità.

6. Ammissione del lavoratore al finanziamento del versamento per integrazione contributiva

Il Servizio Lavoro provvederà ad effettuare un'istruttoria volta a verificare la completezza delle domande e dei relativi allegati di cui al paragrafo 5., nonché la sussistenza dei requisiti richiesti che devono essere presenti alla data di presentazione della domanda.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra, il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà, con cadenza di norma mensile, ad inviare all'INPS regionale dell'Emilia-Romagna, gli elenchi provvisori dei lavoratori maturi da ammettere all'iniziativa di cui alle presenti disposizioni.

Entro 45 giorni dalla consegna di detti elenchi l'INPS restituisce la quantificazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione volontaria per ogni singolo lavoratore e la definitiva verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione e ne dà comunicazione alla Regione.

A seguito di tali verifiche effettuate da INPS, il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà ad approvare con proprie determinazioni fino all'esaurimento delle risorse disponibili, gli elenchi definitivi dei lavoratori ammessi all'iniziativa di cui alle presenti disposizioni e a darne comunicazione alle aziende aderenti all'iniziativa.

La graduatoria degli ammessi sarà redatta cronologicamente secondo il giorno di presentazione delle domande e, in caso di presentazione contestuale sarà data precedenza alle lavoratrici donne, rispetto ai lavoratori uomini, in subordine sarà data precedenza ai lavoratori più anziani rispetto ai lavoratori più giovani.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all'iniziativa, il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione del giovane e alla trasformazione a

tempo parziale del contratto di lavoro del lavoratore maturo, e a comunicare su apposita modulistica al Servizio Lavoro i dati anagrafici del giovane e la tipologia contrattuale di assunzione.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare analoga comunicazione al Servizio Lavoro, nel caso si verifichi la condizione di cui al paragrafo 5. delle presenti disposizioni, circa l'assunzione di un giovane in sostituzione di colui il cui rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o per giusta causa.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle aziende e delle verifiche operate sulle comunicazioni stesse, la Regione provvede a trasmettere all'INPS l'elenco completo e definitivo dei lavoratori ammessi al progetto.

Successivamente all'acquisizione da parte dell'INPS regionale del suddetto elenco definitivo i lavoratori maturi potranno presentare all'INPS la domanda di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part time con le modalità esplicitate al successivo paragrafo 7.

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore maturo e quelle relative al giovane assunto.

Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa, anche quelle derivanti dall'eventuale percorso formativo previsto.

Al fine del monitoraggio e della rendicontazione la Regione Emilia-Romagna, attesta, ogni trimestre a conclusione dell'intervento, l'importo utilizzato con una dichiarazione corredata da informazioni concernenti i datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.

7. Prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro a tempo parziale. Modalità di presentazione della domanda all'INPS da parte dei lavoratori.

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare dell'INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari che fanno riferimento all'iniziativa di cui alle presenti Disposizioni, integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti

prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;

- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

I lavoratori maturi inseriti nell'elenco definitivo di cui al precedente paragrafo 6. dovranno presentare - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento (le modalità e le indicazioni sono previste dalla circolare INPS n.111 del 2011).

I lavoratori dovranno inoltre ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista (24 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione (almeno 12 mesi).

I lavoratori maturi che invece cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del Cud riferito all'anno di cessazione del rapporto di lavoro.

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore maturo interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, e per il tramite del proprio datore di lavoro, copia dell'autorizzazione ricevuta alla Regione.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori contenuti negli elenchi definitivi, e fornisce - entro 30 giorni - al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e alla Regione Emilia-Romagna, secondo un tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

8. Verifiche sulla sussistenza e permanenza dei requisiti.

Il Servizio Lavoro venuto a conoscenza dell'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria rilasciata dall'INPS con le modalità indicate nel precedente punto 7., provvede alla verifica della sussistenza e/o del mantenimento degli impegni previsti nei capitoli precedenti, attraverso le comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro ai Centri per l'Impiego competenti ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui le suddette verifiche facessero emergere la non sussistenza di uno dei requisiti richiesti, nonché il mancato rispetto degli impegni assunti, il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà a revocare con propria determinazione la relativa ammissione al beneficio.

In caso di revoca il datore di lavoro è tenuto a versare l'integrazione contributiva dovuta.

9. Cause di revoca dell'autorizzazione al beneficio

Saranno revocate le richieste dei datori di lavoro che:

- risultino, anche da controlli successivi all'ammissione al beneficio, non in regola con l'applicazione dei CCNL, della normativa in materia di contribuzione ed assicurazione obbligatoria, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili.
- non provvedano, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all'iniziativa, all'assunzione del giovane e alla trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro del lavoratore maturo.
- non provvedano, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del giovane per dimissioni o per giusta causa, entro trenta giorni dalla effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, ad una nuova assunzione di un giovane con le stesse modalità di cui al presente bando.
- non rispettino l'impegno assunto a ripristinare l'orario di lavoro a full-time, nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche ed a non assegnare al lavoratore maturo che volontariamente accede al part-time mansioni inferiori a quelle ricoperte all'atto della riduzione dell'orario di lavoro.

10. La convenzione con INPS

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012 i rapporti tra la Regione e l'INPS sono regolati da apposita intesa.

L'INPS ha il compito di:

- concorrere alla definizione degli indirizzi operativi, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza all'intervento;
- presidiare e garantire le attività connesse alla verifica dei requisiti contributivi dei lavoratori potenzialmente beneficiari;
- quantificare l'onere finanziario riguardante i lavoratori anziani beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria;
- riconoscere le integrazioni contributive spettanti ai lavoratori;
- monitorare, in sinergia con la Regione, la spesa relativa all'iniziativa.

Le risorse necessarie verranno trasferite all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro sulla base della comunicazione di cui al punto 7.

11. Il ruolo di Italia Lavoro S.p.A.

Nell'ambito dell'*"Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014"*, Italia Lavoro S.p.A. fornisce alla Regione e agli altri attori coinvolti, l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione delle attività connesse alla definizione e implementazione dell'intervento.

Italia Lavoro fornisce, inoltre, l'assistenza tecnica per il monitoraggio e la valutazione quali/quantitativa e la rendicontazione dell'intervento, come disposto all'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012.

Il monitoraggio dell'iniziativa e la sua valutazione saranno oggetto di incontri con le parti sociali durante ed al termine dell'iniziativa stessa.

Come indicato nelle Linee guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n.807 del 19 ottobre 2012 (cd. staffetta generazionale) del 15 aprile 2013, Italia Lavoro S.p.A. potrà anche fornire assistenza tecnica alla Regione Emilia-Romagna e agli attori coinvolti a livello locale per rilevare, censire e sistematizzare pratiche e metodi già sperimentati relativi alla creazione di condizioni organizzative e di processo funzionali alla condivisione e allo scambio delle buone prassi realizzate a livello locale in tema di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale, al fine di disporre di un insieme articolato di pratiche e metodi, a partire dal quale pervenire, d'intesa fra tutti gli attori interessati, alla definizione di una strategia sostenibile e duratura relativamente alle problematiche di cui trattasi.

12.Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nei Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro:

- n. 130 del 29 dicembre 2009;
- n. 481 del 25 giugno 2012;
- n. 807 del 19 ottobre 2012

e nelle Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n.807 del 19 ottobre 2012 (cd. staffetta generazionale) del 15 aprile 2013.

Convenzione operativa tra Regione Emilia-Romagna e INPS in attuazione dell'intervento previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 26/11/2012 denominato "Staffetta generazionale"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, alla via _____, _____, con la presente scrittura

TRA

la Regione Emilia Romagna (di seguito denominata Regione), con sede in _____, alla via _____, Partita IVA _____, in persona del _____, nato a _____ il _____ CF _____ legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in ... , rappresentato dal Direttore Regionale per la Regione Emilia Romagna , nato a _____ il _____ CF _____

per provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici aderenti al progetto di Staffetta Generazionale.

Premesso che

- i Decreti Direttoriali nn. 12319, 12320, 12321 del 19 dicembre 2009 impegnano in favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;
- i Decreti Direttoriali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito le citate risorse tra le Regioni e le Province autonome, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;
- il Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012 ha integrato gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e 148 con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a beneficio di lavoratori anziani che accettino volontariamente un contratto part-time a fronte della assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato;
- la Regione Emilia Romagna ha richiesto con nota PG. 2013 0176897 del 15/07/2013 di destinare totalmente le risorse ad essa attribuite al finanziamento di interventi contestuali a favore dei giovani e degli anziani, in conformità a quanto previsto dal citato D.D. 807/2012;
- la nuova tipologia di azione prevede che a fronte dell'assunzione di giovani con contratto di apprendistato o comunque a tempo indeterminato, l'INPS corrispon-

da un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro full-time in part-time e che le risorse necessarie vengano versate direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'INPS.

- l'art 3 del summenzionato Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012 prevede che le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria;
- in attuazione del progetto di Staffetta Generazionale all' INPS è affidato il compito di affiancare imprese e lavoratori nelle attività di verifica del conto assicurativo dei lavoratori aderenti al progetto sperimentale, di procedere al rilascio delle autorizzazioni alla contribuzione volontaria, di quantificare gli oneri connessi, demandando ad un'apposita convenzione operativa l'individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse necessarie alla copertura dell'onere finanziario quantificato;
- le risorse finanziarie saranno rimborsate all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati;
- con propria deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale ha autorizzato il Responsabile del Servizio Lavoro regionale a procedere alla sottoscrizione della presente convenzione, di cui allo schema allegato parte integrante e sostanziale della stessa;
- con determinazione n. _____ del _____ il Presidente dell'INPS ha approvato la presente Convenzione, autorizzando il Direttore regionale.....alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la sede Regionale dell'Emilia Romagna dell'INPS.

Art. 3

La Regione Emilia Romagna presenta alla sede regionale dell'INPS di cui all'art.2, l'anagrafica completa dei lavoratori che intende ammettere al progetto di Staffetta Generazionale.

Art. 4

Con riferimento ai lavoratori di cui all'art. 3, la sede regionale dell'INPS, entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco restituisce, in base ai dati disponibili, la quantificazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione volontaria per ogni singolo lavoratore e la definitiva verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione e ne comunica l'esito alla Regione.

Art. 5

A seguito delle verifiche di cui all'art. 4, la Regione presenta alla sede regionale INPS di cui all'art.2, sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'INPS, l'elenco completo e definitivo dei lavoratori ammessi al progetto. La sede INPS trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS al fine del monitoraggio e della gestione coordinata con la Direzione Sistemi Informativi e Tecnologici delle procedure di intervento. Solo successivamente all'acquisizione dell'elenco da parte dell'INPS, gli interessati potranno presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari secondo le modalità di cui all'art 7.

Art. 6

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni - interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Art.7

I lavoratori di cui all'art. 5 presentano - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

I lavoratori destinatari del progetto di Staffetta Generazionale dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista di 24 mesi o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del Cud riferito all'anno di cessazione.

Art. 8

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive. I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta alla Regione Emilia Romagna. L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce - entro 30 giorni - alla Regione ed al Ministero del Lavoro, secondo un tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

Art. 9

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al termine del progetto di Staffetta Generazionale e comunque non oltre il 31/12/2014. La presente convenzione si intende sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione quale ultimo firmatario; nella medesima data la Regione procederà alla repertoriazione dello stesso. Si procederà alla sua revisione qualora in corso di esecuzione dovesse presentarsi la necessità di integrazioni e/o modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6 comma 2 Legge n. 221/2012) della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per la Regione Emilia Romagna

Per la Direzione Regionale INPS

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1231

data 25/07/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'